

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI OTTENUTI DALLE IMPRESE

(art. 1 commi da 125 a 129 Legge 4.8.2017 n. 124, modificato dal D. Lgs. 34/2019)

Sono interessate dall'obbligo di pubblicazione tutte le imprese e le associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito contributi pubblici per un importo cumulativo superiore a 10 mila euro.

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario effettuano la pubblicità mediante inserimento dell'informazione nella nota integrativa;

Gli altri soggetti (ditte individuali, società di persone, associazioni, ecc.) effettuano la pubblicità mediante inserimento dell'informazione nel proprio sito internet o, SOLO QUALORA NON DISPONGANO DI UN PROPRIO SITO INTERNET, nel sito della propria associazione di categoria di appartenenza.

Le informazioni obbligatorie che devono essere fornite sono:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto;
- causale.

Per la valutazione dei contributi da indicare va seguito il cosiddetto "criterio di cassa". Ad esempio, per la pubblicazione degli aiuti relativi all'anno 2020, va indicato il contributo relativo a una domanda fatta nel 2019 e incassato a gennaio 2020, mentre non va indicato il contributo di una domanda fatta nel 2020 e incassato nel 2021.

Se l'aiuto è già stato pubblicato sul Registro Nazionale degli aiuti di stato è sufficiente indicare che si rinvia a quel sito per la consultazione del dettaglio degli importi percepiti.

La pubblicità va fatta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello durante il quale si sono ottenuti i contributi. Solo per l'anno 2021, in considerazione del periodo di pandemia, il termine per la pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020 è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.